



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
VIBO VALENTIA MARINA

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
e-mail: vibovalentia@guardiacostiera.it

Ordinanza N. 11/2009

Il sottoscritto, Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina,

- VISTA** la Legge 14 luglio 1965, n.963, relativa alla *"Disciplina della pesca marittima"*, con relative modifiche ed integrazioni ed il relativo *"Regolamento di esecuzione"*, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 con successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.M. 18/02/2004 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, recante *"L'istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine - Area prospiciente Amantea"*;
- VISTO** il D.M. 22/04/2004 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, relativo alla *"Temporanea sospensione del decreto 18/02/2004, sino alla costituzione dei Comitati di Gestione nei termini previsti dall'art. 7, comma 2, del D.M. 19/06/2003"*
- VISTO** il D.M. 22/01/2009 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, recante *"Zone di tutela biologica - nuove determinazioni"*;
- CONSIDERATO** che con D.M. 09/03/2006 è stato istituito il Comitato di Gestione delle Zone di Tutela biologica;
- VISTA** la precedente Ordinanza n° 02/2004 in data 16/03/2004 concernente la *"Disciplina della ZTB di Amantea"*;
- VISTA** la precedente Ordinanza n° 11/2004 in data 02/06/2004 afferente la *"Temporanea sospensione dell'esecutività dell'ordinanza nr. 02/2004"*;
- VISTA** la legge regionale 21/04/2008, n. 12, recante *"Istituzione del Parco Marino Regionale - Scogli di Isca"*;
- RITENUTO** necessario riunire in modo organico ed in un unico contesto dispositivo - contenente altresì i dettami sanzionatori - le norme di divieto in materia di pesca professionale e sportiva introdotte dai Decreti Ministeriali in precedenza citati e riguardanti la Z.T.B. di Amantea;
- VISTA** la nota prot. 02.05.59/4488 in data 21/04/2009 del Capo del Circondario Marittimo di Cetraro, con la quale ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 59 del Reg. Cod. Nav., in merito all'emissione del presente provvedimento per la parte della Z.T.B. ricadente nell'ambito del proprio Circondario Marittimo;
- VISTI** gli artt. 17, 18, 30, 1164, e 1231 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione, parte marittima.

RENDE NOTO

Con il D.M. 22/01/2009 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in premessa citato, è istituita in via permanente la zona di tutela biologica denominata "Area prospiciente Amantea" nell'area marittima di estensione pari a 75 Km² circa, delimitata:

- A terra dalla linea di costa;
- A mare dalla congiungente i punti A e B individuati dalle seguenti coordinate:
 - A: lat. 39°04'55" Nord - long. 16°00'00" Est;
 - B: lat. 39°11'40" Nord - long. 16°00'00" Est ;
- Dalle perpendicolari tracciate dai punti di coordinate A e B alla linea di costa.

Quanto sopra, secondo le risultanze di massima dell'allegato elaborato grafico che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ORDINA

Articolo 1 (Divieti)

All'interno dell'area marittima, come sopra individuata, è vietata la pesca di novellame di tutte le specie di pesci, per tutto l'anno.

Fatta eccezione per le disposizioni promananti dall'art. 2 che segue, è altresì vietato l'esercizio di tutte le forme di pesca professionale, sportiva e della pesca ricreativa, inclusa la pesca subacquea.

Articolo 2 (Attività di pesca consentite)

Sono consentite esclusivamente le seguenti forme e strumenti di pesca:

- Professionale: reti da posta, nasse e l'uso di palangari;
- Sportiva: pesca con massimo di 5 (cinque) ami per pescatore.

Articolo 3 (Disposizioni particolari per l'area ricadente nel cd. Parco marino regionale "scogli di Isca")

Sono fatte salve le ulteriori e/o successive disposizioni più restrittive rispetto alle presenti, in materia di pesca - attività - subacquea - ormeggi, che dovessero scaturire dagli strumenti di pianificazione di cui all'art. 6 della Legge Regionale 21/04/2008 n. 12, citata in preambolo.

Articolo 4 (Sanzioni)

I contravventori delle norme contenute nel presente provvedimento, salvo che il fatto non integri gli estremi di diverso e/o più grave reato, incorreranno nelle sanzioni previste dagli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dal regime sanzionatorio contemplato dalla legge 963/1965 e successive modificazioni e/o integrazioni, ovvero dalle vigenti leggi in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino.

Articolo 5 (Disposizioni abrogative)


Sono abrogate le proprie Ordinanze nr. 02/2004 in data 16/03/2004 e nr. 11/2004 del 02/06/2004 ed ogni altra precedente disposizione in contrasto o, comunque, incompatibile con la presente Ordinanza.

Articolo 6 (Disposizioni finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Vibo Valentia Marina, lì 22 APRILE 2009

**f.to IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.F.(CP) Luigi PICCIOLI**



ALLEGATO ALL'ORDINANZA NR. 11/2009 DEL 22/04/2009